

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **AVELLINO** SEZIONE 02

riunita con l'intervento dei Signori:

LANZARA AVV. VITTORIO Presidente

ROSA AVV. VINCENZO Relatore

DEL MAURO GEOM. MARIO Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA
N° 282/02/04 DEL 7/12/2004 DEPOSITATA IL 28/04/2006

- sul ricorso n. 629/03

depositato il 27/03/2003

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2002 00227485 59 IRPEF

1995 PATRIMONIALE

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

GRAZIOSO CECILIA

VIA CARDITO 41 A 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO

VIA FONTANANGELICA N. 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Con ricorso del 20 marzo 2003 GRAZIOSO Cecilia produceva opposizione avverso la cartella numero 012 2002 00227485 59, notificata il 23 gennaio 2003, con la quale le veniva chiesto il pagamento dell'imposta sul patrimonio relativa all'anno 1995 con annesse sanzioni ed interessi.

Col ricorso predetto la ricorrente impugnava l'iscrizione a ruolo della quale chiedeva l'annullamento per infondatezza.

Con note depositate in data 23 maggio 2003 l'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino, nel costituirsi in giudizio, impugnava il ricorso del quale chiedeva il rigetto.

OSSERVA IL COLLEGIO

A motivo del ricorso la ricorrente ha dedotto la infondatezza della impugnata iscrizione avendo essa corrisposto l'imposta sul patrimonio per l'anno 1995 relativamente e limitatamente ai sei dodicesimi dell'anno predetto, periodo nel quale aveva svolto l'attività commerciale. Il tutto in conformità al disposto di cui al 2° comma dell'art. 3 DL 394/92 e come risultante dalla documentazione che produceva in giudizio.

Sul punto l'A.F., senza contestare la durata del periodo indicato dalla ricorrente, ha replicato deducendo l'inapplicabilità alla fattispecie della citata disposizione normativa che sarebbe operativa esclusivamente per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il ricorso è fondato.

Ritiene il Collegio che l'esclusione della categoria delle persone fisiche dall'applicabilità del disposto del 2° comma dell'art. 3 DI, 394/92, che consente appunto di ragguagliare l'imposta alla durata del periodo per il quale è dovuta, stante la sua natura sanzionatoria, doveva risultare espressamente e specificamente dalla norma.- Il che non è.-

Il ricorso pertanto va accolto con l'annullamento dell'atto impugnato.- Le spese tuttavia vanno interamente compensate tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa interamente le spese.
Avellino, 07 dicembre 2004.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE